



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE FILIPPO - DE RUGGIERO"

Via Vittorio Veneto - 80031 - Brusciano (NA) - Tel./Fax: 081/8862604
E-mail: NAIC8EK00N@istruzione.it - Postacertificata: NAIC8EK00N@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icdefilippoderuggiero.edu.it/> Cod. fis.: 92044590633

Avviso n. 90

I.C. "DE FILIPPO-DE RUGGIERO"
BRUSCIANO (NA)
Prot. 0000445 del 07/02/2022
I-1 (Uscita)

Ai sigg. Genitori
Agli Alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Atti

Al sito web dell'IC De Filippo – De Ruggiero

OGGETTO: Nuove disposizioni sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS- CoV-2 nella Scuola - Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022.

Si comunicano le nuove regole per la gestione dei casi di positività al COVID in ambito scolastico in vigore dal 5 febbraio 2022 sulla base del Decreto-Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/02/2022 e della Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 4/02/2022.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a 4 casi di positività accertati nella stessa sezione:

- ⇒ Attività didattica in **presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;
- ⇒ È fatto obbligo di effettuare il test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati, o autosomministrato alla prima comparsa di sintomi e se, ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; in caso di test autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione ⁽¹⁾;
- ⇒ Il soggetto positivo è riammesso in classe con esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).

Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione (Accertamento del 5° caso che si verifica entro 5 gg dal caso precedente):

- ⇒ **Sospensione per 5 giorni** dell'attività didattica in presenza.
- ⇒ La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
- ⇒ Il soggetto che è stato positivo è riammesso in classe con esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).

SCUOLA PRIMARIA

Fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

- ⇒ Didattica in **presenza** con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato;
- ⇒ **Se asintomatico: nessuna azione necessaria.** In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato; in caso di test autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione ⁽¹⁾.
- ⇒ Il soggetto che è stato positivo viene riammesso mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).

Con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe (Accertamento del 5° caso si verifica entro 5 gg dal caso precedente):

¹ Si allega modello di autocertificazione

1. I soggetti (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni sono posti in **Didattica digitale integrata per 5 giorni** (quarantena precauzionale). Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2
2. I soggetti che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo sono in **presenza** con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato

I soggetti al punto **1.** rientrano in presenza mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare. Per i soggetti al punto **2.** si verifica quotidianamente la condizione tramite l'app «Verifica C-19» o manualmente per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso ⁽²²⁾. Il soggetto che è stato positivo viene riammesso mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica).

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

Con un caso di positività accertata nella classe:

Didattica in presenza per tutti con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato.

Il soggetto che è risultato positivo è riammesso mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**).

Con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

1. Per i soggetti (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni è disposta la **Didattica digitale integrata per 5 giorni** (quarantena precauzionale). Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2
2. Per i soggetti che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo è disposta la **Didattica in presenza** con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato

Per i soggetti di cui al punto **1.** è prevista la riammissione in presenza mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare.

Per i soggetti di cui al punto **2.** si procede alla verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19» o manualmente per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso ⁽²⁾.

La riammissione del soggetto risultato positivo avviene mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione medica)

Disposizioni di carattere generale

1. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza - ovvero soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo - si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine FFP2, se di età superiore a sei anni. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico;

²² In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati, vedi schema riassuntivo sottostante;

Quarantena precauzionale



Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni



La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.



La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell'ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio)

Auto-sorveglianza



Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo



La misura sanitaria comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi



In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare

3. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
4. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
5. L'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie accreditate, già prevista per gli alunni delle scuole secondarie, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Si specifica che il DL n.5 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/02/2022 indica all'art. 6, c. 6, l'abrogazione a decorrere dal 05/02/2022 delle disposizioni indicate all'art. 4 del DL n. 1 del 07/01/2022 e, pertanto, le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

La presente circolare è soggetta a rideterminazione, in caso di successive, nuove disposizioni governative.

Si ringrazia per la collaborazione e per la comprensione che le SS.LL. vogliono dimostrare.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Marino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

Si allegano al presente avviso sulle nuove norme e disposizioni governative:

- il DL n. 5 del 4 febbraio 2022 - allegato 1
- il Modello di autocertificazione per test auto-somministrato – allegato.2
- Circolare_n_9498_Ministero_Salute_su_nuove_regole_autosorveglianza_e_quarantena-04_02_2022 – allegato 3